



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso R.G. n. 508 del 2019, proposto da Luigi Daniele Lombardo, rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Romano (cod. fisc.: RMNGCM89S28F839Q) del Foro di Napoli, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Afragola (NA), via I TRV. Arena, n. 2, e con domicilio digitale come da *PEC* da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

- del provvedimento del 15 novembre 2018, con il quale la Commissione competente ha dichiarato la non idoneità del ricorrente alle prove concorsuali di efficienza fisica così come previsto dall'art. 9, comma 5, del bando di concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 2.000 Allievi Carabinieri in ferma

quadriennale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a S.S.

– n. 38 del 15 marzo 2018;

- del verbale n. 70, pubblicato sul sito *www.carabinieri.it*, redatto in data 4 dicembre 2018 dalla Commissione esaminatrice del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 2.000 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale, con il quale si è proceduto alla formazione delle graduatorie finali di merito dei candidati risultati idonei al termine delle procedure concorsuali;

- della Determinazione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento prot. n. 61/11-4-1 del 13 dicembre 2018, con la quale sono stati nominati i vincitori e gli idonei non vincitori del predetto concorso;

- della graduatoria definitiva redatta per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) del predetto bando di concorso, pubblicata sul sito *www.carabinieri.it*, nella parte in cui non è presente il nominativo del ricorrente;

- delle prescrizioni, pubblicate sul sito *www.carabinieri.it* in data 14 dicembre 2018, indicanti le procedure per l'incorporamento dei vincitori di concorso del 138° corso allievi carabinieri effettivi;

- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali in ogni caso lesivi degli interessi dell'odierno ricorrente ivi incluso il verbale delle prove di efficienza fisica del 15 novembre 2018 recante una idoneità di efficienza fisica limitatamente alla corsa piana di m. 1.000 nonché degli artt. 2, comma 6 e 9, commi 1 e 5 del bando concorsuale citato, dell'allegato “N” al bando di concorso suddetto e delle norme tecniche per l'accertamento delle prove di efficienza fisica dei partecipanti al concorso;

E PER L'ADOZIONE DELLE MISURE CAUTELARI COLLEGIALI

volte all'adozione di ogni provvedimento utile ad ottenere il riesame del provvedimento impugnato ovvero, in subordine, l'ammissione con riserva dell'odierno ricorrente al prosieguo dell'iter selettivo predisponendo apposta

sessione straordinaria

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A.

al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione del relativo provvedimento di convocazione dell'odierno ricorrente alla partecipazione alle ulteriori fasi del predetto concorso pubblico nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza depositata in data 22.1.2019, con cui il ricorrente, dopo aver premesso che il presente ricorso è stato interposto anche avverso la graduatoria finale del concorso *de quo* n. 61/11-4-1 del 13 dicembre 2018, pubblicata il 14 dicembre 2018, chiede di poter essere autorizzato ad integrare il contraddittorio ai sensi dell'art. 41, comma 4°, cpa, rappresentando oggettive difficoltà per ottenere l'indirizzo di almeno un controinteressato;

Ritenuto che la presente istanza, depositata in data 22.1.2019, sebbene proposta dal ricorrente come istanza di misure cautelari, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., debba essere correttamente qualificata come istanza di Ordinanza Presidenziale, ai sensi dell'art. 65 cpa, tenuto conto del rilievo assorbente della domanda di integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 41, comma 4°, cpa, ai fini della stessa ammissibilità del presente ricorso nonché dei suoi effettivi contenuti sostanziali;

Ritenuto che, ai fini della tempestività del ricorso, ai sensi dell'art. 41, 1° comma, cpa, il termine per l'impugnativa del decreto di approvazione della graduatoria decorre dalla data della pubblicazione dello stesso, ai sensi dell'art. 41, comma 2°, cpa e dell'art. 7, comma 3°, ultimo inciso, del D.P.R. del 10/01/1957 n. 3 (*Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato*), poiché la pubblicazione viene a determinare una *presunzione di conoscenza* del provvedimento amministrativo;

Ritenuto che tali principi valgono a prescindere dall'esito dell'impugnativa intermedia proposta avverso l'atto di esclusione emesso nel corso della procedura selettiva, come costantemente affermato dalla giurisprudenza (anche copiosa) di questa Sezione;

Ritenuto che, nella specie, risultano adeguatamente comprovati i presupposti di fatto, relativi alle oggettive difficoltà riscontrate nel reperimento dell'indirizzo di almeno un controinteressato, ai fini dell'accoglimento della presente istanza (all. 9 al ricorso);

Ritenuto, pertanto, di poter autorizzare parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione sul sito *web* del Ministero della Difesa della presente Ordinanza, del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a;

Ritenuto che, a tali incumbenti, parte ricorrente dovrà provvedere entro il termine perentorio di giorni 18 (diciotto), decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente Ordinanza, inoltrando immediatamente, eventualmente anche a mezzo *PEC*, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente Ordinanza;

Ritenuto che la prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente anche l'attestato rilasciato della P.A, dovrà essere depositata, a cura del ricorrente, nei successivi 10 (dieci) giorni dall'avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza;

Ritenuto che, in caso di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami sul sito web su Internet del Ministero della Difesa, permangono alcuni obblighi in capo all'Amministrazione, fra cui, quello:

-di non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati;

-di fare in modo che sulla home page del sito venga inserito un collegamento denominato "*Atti di notifica*" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale

sono stati pubblicati i dati su menzionati;

-di rilasciare a parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco dei controinteressati;

Ritenuto che, comunque, anche in caso di eventuale proroga giustificata dei termini sopra indicati, alla data di scadenza del termine decadenziale per l'impugnativa della graduatoria *de qua*, ai sensi dell'art. 29 cpa ed all'art. 41, comma 2°, cpa,, dovrà essere regolarmente avvenuta la pubblicazione sul sito *web* del Ministero della Difesa della presente Ordinanza, del ricorso introduttivo e dell'elenco nominativo dei controinteressati, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a, pena l'inammissibilità del presente ricorso;

P.Q.M.

autorizza il ricorrente, ai sensi dell'art. 41, 4° comma, cpa, a provvedere alla notifica del presente ricorso, interposto anche avverso la graduatoria del concorso *de quo*, nei sensi e nei termini indicati nella parte motiva della presente Ordinanza.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 6.3.2019, ore di rito.

La presente Ordinanza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 23 gennaio 2019.

Il Presidente
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

